REGOLAMENTO (CE) N. 1772/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 1996

recante modalità d'applicazione delle misure specifiche per l'approvvigionamento di tuberi-seme di patate nei dipartimenti francesi d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare [1] per quanto riguarda taluni prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, è necessario stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento di tuberi-seme di patate nei dipartimenti francesi d'oltremare e l'importo degli aiuti relativi ai prodotti provenienti dal resto della Comunità; che, nel fissare detti aiuti, si deve tener conto dei costi di approvvigionamento sul mercato mondiale e delle condizioni determinate dalla posizione geografica dei dipartimenti suddetti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1736/96 [4], stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di taluni prodotti agricoli per i dipartimenti francesi d'oltremare; che è opportuno adottare modalità complementari confacenti alla prassi commerciale vigente nel settore dei tuberi-seme di patate, con particolare riguardo al periodo di validità dei certificati d'aiuto e all'importo della cauzione intesa a garantire il rispetto degli obblighi incombenti agli operatori;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono avere effetto immediato, così da poter rilasciare quanto prima i titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di tuberi-seme di patate di cui al codice NC 0701 10 00, che beneficia dell'esonero dal dazio all'importazione nei dipartimenti francesi d'oltremare o dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal resto della Comunità, è fissato in 750 t per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997. Il quantitativo è ripartito conformemente a quanto indicato nell'allegato.

Le autorità francesi possono modificare tale ripartizione, nei limiti del quantitativo globale stabilito. In tal caso devono informare la Commissione della modifica.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91, l'aiuto per l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare relativamente ai tuberi di patate proveniente dal resto della Comunità è fissato nel quadro del bilancio previsionale a 4,830 ECU/100 kg per i prodotti destinati alla Guadalupa e a 5,430 ECU/100 kg per i prodotti destinati alla Riunione.

Articolo 3

La Francia designa l'autorità competente per:

a) il rilascio del certificato di esonero di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 131/92;

b) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 131/92;

c) il pagamento dell'aiuto agli operatori.

Articolo 4

1. Le domande di certificati sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Le domande sono ammissibili soltanto se:

a) il quantitativo richiesto non supera la quantità massima disponibile di tuberi-seme di patate pubblicata dalle autorità francesi;

b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 2,113 ECU/100 kg.

Le domande sono presentate per la prima volta all'inizio di agosto 1996.

2. I certificati sono rilasciati entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

[1] GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 15 del 22. 1. 1992, pag. 13.
[4] GU n. L 225 del 6. 9. 1996, pag. 3.

3. Se i certificati sono rilasciati per quantitativi inferiori a quelli richiesti, l'operatore può ritirare per iscritto la propria domanda nel termine di tre giorni lavorativi a decorrere dalla data di rilascio del certificato. In tal caso, la cauzione relativa al certificato viene svincolata.

4. La quantità massima disponibile è pubblicata dall'autorità competente nell'ultima settimana del mese precedente a quello in cui vengono presentate le domande.

Articolo 5

La validità dei certificati di esonero e di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese di rilascio.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

(in tonnellate)

Tuberi-seme di patate dei codici NC 0701 10 00	
Guadalupa	50
Riunione	700